



STATUTO

(approvato dall'Assemblea straordinaria del 17 Luglio 2025)

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione e denominazione

Art. 2 - Sede

Art. 3 - Scopi

TITOLO II - SOCI

Art. 4 - Soggetti della rappresentanza

Art. 5 - Rapporto associativo

Art. 6 - Diritti e obblighi

Art. 7 - Contributi

Art. 8 - Sanzioni

Art. 9 - Cessazione della condizione di socio

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI FEDERCOSTRUZIONI

Art. 10 - Organi di Federcostruzioni

Art. 11 - Assemblea

Art. 12 - Riunioni e deliberazioni dell'Assemblea

Art. 13 - Attribuzioni dell'Assemblea

Art. 14 - Consiglio Generale

Art. 15 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale

Art. 16 - Attribuzioni del Consiglio Generale

Art. 17 - Presidente

Art. 18 - Vicepresidenti e Tesoriere

Art. 19 - Collegio dei Revisori contabili

Art. 20 - Proviviri

Art. 21 - Il Segretario Generale

TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI

Art. 22 - Fondo comune

Art. 23 - Fondi Progetti

Art. 24 - Esercizio sociale e bilanci

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Art. 25 - Modificazioni statutarie

Art. 26 - Scioglimento

Art. 27 - Rinvio

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

È costituita la Federazione fra le Federazioni e le Associazioni di Settore espressione del settore delle costruzioni civili: nei comparti edile, industriale e infrastrutturale, delle tecnologie elettriche ed elettroniche, delle tecnologie e dei macchinari meccanici, dei materiali e dei prodotti - comprensivi di posa in opera, dei componenti e dei servizi del processo costruttivo, dei servizi innovativi e delle tecnologie digitali funzionali al settore, della progettazione, dell'impiantistica afferente, denominata "FEDERAZIONE DELLE COSTRUZIONI" in breve nel prosieguo denominata Federcostruzioni.

Federcostruzioni è apartitica e autonoma e non persegue scopi di lucro; può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale finalizzate esclusivamente ad una migliore realizzazione dei propri scopi.

Federcostruzioni aderisce alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria) in qualità di Rappresentanza di Settore in coerenza con lo Statuto di Confindustria e condividendone il Codice Etico e dei valori associativi.

Federcostruzioni utilizza il logo e i segni distintivi del sistema di Confindustria nel rispetto del Regolamento di attuazione allegato allo Statuto della Confederazione.

Ciascuna organizzazione aderente mantiene la propria piena rappresentanza individuale.

Federcostruzioni può inoltre aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici distaccati.

Articolo 2 - Sede

Federcostruzioni ha sede in Roma.

Articolo 3 - Scopi

Federcostruzioni ha per fine la promozione e il coordinamento di iniziative di interesse di tutte le Federazioni/Associazioni aderenti, nella visione di una filiera integrata delle costruzioni e nell'obiettivo di un rafforzamento delle rappresentanze del settore, ferme restando l'autonomia delle singole Associazioni e Federazioni aderenti nonché delle singole rappresentanze federative/associative così come definite dai rispettivi statuti.

A tal fine, Federcostruzioni nell'ambito delle politiche stabilite dagli organi federativi può:

1. esporre, previa specifica e finalizzata determinazione degli organi, alle componenti politiche, economiche, culturali ed istituzionali del Paese gli interessi comuni delle Federazioni e Associazioni aderenti e formulare relative proposte;

2. attuare nei confronti dei soggetti sopra indicati, previa specifica e finalizzata determinazione degli organi, interventi idonei a promuovere le condizioni più favorevoli per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale;
3. promuovere, previa specifica e finalizzata determinazione degli organi, nella società e presso gli interlocutori istituzionali le istanze comuni delle Federazioni e Associazioni e il settore nel quale operano le organizzazioni aderenti;
4. progettare e promuovere indagini congiunturali intersettoriali, attraverso i centri studi dei soggetti aderenti e le rispettive banche dati;
5. progettare e promuovere iniziative di formazione e di studio dirette a realizzare una maggiore conoscenza sia tra le organizzazioni aderenti che nei confronti di terzi, dei requisiti prestazionali dei processi, delle applicazioni dei prodotti e dei manufatti con particolare riguardo a temi come il risparmio energetico, l'innovazione, la sostenibilità, la qualità del progettare e del costruire, la manutenzione e ad altri temi di interesse collettivo;
6. partecipare a progetti per la promozione e lo sviluppo del settore accedendo a programmi di finanziamento europei, internazionali e nazionali;
7. monitorare, attraverso gli uffici competenti delle organizzazioni aderenti, la normativa in itinere ed in vigore per esaminarne e valutarne l'impatto tecnico ed economico sul settore;
8. promuovere, partecipare e coordinare, iniziative di ricerca e sperimentazione;
9. realizzare, previa specifica e finalizzata determinazione degli organi, iniziative di comunicazione per un'adeguata valorizzazione del mondo delle costruzioni in tutte le sue componenti e come sistema;
10. promuovere iniziative di studio, convegni, tavole rotonde, anche attraverso il coordinamento degli uffici competenti delle singole organizzazioni aderenti;
11. promuovere iniziative comuni di internazionalizzazione, anche di filiera complessiva, per penetrare in maniera strutturata nei mercati emergenti;
12. condividere e coordinare, ove possibile, una coerente politica fieristica, nazionale e internazionale, per un più efficace presidio dei mercati;
13. assumere ogni altra iniziativa utile ai propri scopi da realizzarsi nel rispetto delle autonomie e della rappresentanza proprie delle singole organizzazioni aderenti;
14. Federcostruzioni può compiere qualunque atto giuridico ritenuto opportuno ed utile al raggiungimento degli scopi istituzionali.

TITOLO II - SOCI

Articolo 4 - Soggetti della rappresentanza

Federcostruzioni è articolata in filiere:

- a. costruzioni civili nei comparti edili, industriali e infrastrutturali;

- b. tecnologie, impianti e macchinari afferenti alle costruzioni civili;
- c. materiali per le costruzioni;
- d. progettazione;
- e. servizi innovativi e tecnologie digitali per le costruzioni e le infrastrutture;
- f. altre filiere (previa approvazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio Generale di cui all'articolo 10).

Aderiscono a Federcostruzioni come soci effettivi le Federazioni e le Associazioni di settore appartenenti al sistema confindustriale che siano rappresentative di imprese che svolgono le attività imprenditoriali e produttive di cui al precedente articolo 1.

Le Federazioni e le Associazioni di Settore appartenenti al sistema Confindustriale aderiscono a Federcostruzioni come soci effettivi attraverso le filiere di competenza sempre che in Federcostruzioni non sia già presente una Federazione/Associazione che abbia lo stesso perimetro di rappresentanza o ambito di competenza in tutto o in parte del socio aspirante; in quest'ultima ipotesi la richiesta del socio aspirante non può essere accettata.

Aderiscono inoltre a Federcostruzioni attraverso le filiere di competenza, in qualità di soci aggregati non aventi diritto di voto, Federazioni, Associazioni o Enti eventualmente anche non appartenenti al sistema Confindustriale, rappresentativi di attività imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'ambito organizzativo e di rappresentanza delle filiere sopra indicate.

Qualora i soggetti di cui al comma precedente svolgano attività riconducibili a più di una delle filiere di cui al precedente primo comma è facoltà del Consiglio Generale accogliere la domanda del socio aspirante collocandolo all'interno di una delle filiere in ragione dell'attività prevalente ovvero di individuarlo come socio aggregato complementare a due o più filiere.

Le Federazioni e le Associazioni di Settore che hanno i requisiti per essere federate come soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Articolo 5 - Rapporto associativo

La domanda di adesione a Federcostruzioni per gli aspiranti associati non presenti nell'atto costitutivo è formulata per iscritto al Presidente di Federcostruzioni corredata dalla documentazione idonea ad attestarne

l'attività. La domanda contiene l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti.

Le domande vengono approvate dal Consiglio Generale.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio Generale, la Federazione/Associazione può richiedere un riesame della domanda da parte dell'Assemblea.

Contro la deliberazione negativa dell'Assemblea è possibile ricorrere ai Probiviri, costituiti in Collegio speciale, che decidono, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

L'adesione a Federcostruzioni decorre dalla data di accoglimento della domanda. L'Associato può recedere dall'adesione tramite comunicazione scritta, effettuata tramite Posta Elettronica Certificata. Il recesso ha effetto dopo sei mesi dalla ricezione della comunicazione della propria volontà di recedere.

All'atto dell'ammissione il socio, sia effettivo che aggregato, si obbliga al pagamento in favore della Federazione di:

- un contributo associativo deliberato per l'anno in cui avviene l'adesione come da art. 7;
- contributi su specifici progetti deliberati dal Consiglio Generale secondo quanto previsto all'art.7.

Articolo 6 - Diritti e obblighi

I soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di progetto e di servizio, poste in essere da Federcostruzioni.

I soci effettivi hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi di Federcostruzioni, purché in regola con gli obblighi statutari, ivi compresi i versamenti contributivi, e secondo le modalità previste dal presente statuto.

I soci aggregati hanno diritto di partecipazione agli organi di Federcostruzioni senza diritto di voto, come previsto dal presente statuto.

L'attività delle Federazioni/Associazioni aderenti è esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva degli interessi e dell'immagine di Federcostruzioni, delle categorie né di alcuno dei suoi partecipanti.

I soci si impegnano a rispettare il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Articolo 7 - Contributi

Ogni Socio effettivo versa un contributo annuale per il funzionamento della Federazione, secondo un sistema di soglie contributive conferenti diverse forme di partecipazione alla governance della Federazione.

Il versamento del contributo annuale conferisce ad ogni Socio effettivo il diritto di nomina di 1 membro del Consiglio Generale e un numero di voti in Assemblea secondo le modalità definite da una apposita "Tabella delle soglie contributive e dei

voti assembleari” approvata annualmente, e riponderata in caso di ingresso di nuovi soci, dal Consiglio Generale e successivamente ratificata dall’Assemblea.

Ogni Socio Aggregato è tenuto a versare un contributo forfettario annuale definito dal Consiglio Generale nella medesima tabella.

Il contributo annuale di ciascun Socio viene destinato al Fondo Comune ed è versato dagli associati alla Federazione in due rate semestrali di pari importo.

I contributi per la partecipazione a specifici progetti di interesse di più di un Associato saranno sostenuti con apposito budget dedicato e con indicazione delle modalità di svolgimento e di contribuzione.

All’amministrazione del Fondo Comune e dei fondi relativi ai progetti provvede il Tesoriere con il supporto del Segretario Generale.

Durante la vita di Federcostruzioni non sono distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 8 - Sanzioni

I soci, inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a. sospensione dal diritto a partecipare all’Assemblea;
- b. sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi decorsi i quali, se permangono gli inadempimenti, si applicano, comunque, le sanzioni previste nei punti c, d, e, f;
- c. decadenza, in ogni caso di applicazione di sanzioni, dei rappresentanti delle Federazioni/Associazioni di appartenenza che ricoprono cariche associative interne o esterne;
- d. sospensione del diritto di voto;
- e. espulsione nel caso di grave e ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico e dei Valori confederale;
- f. decadenza dalle cariche di rappresentanza in caso di assenza non giustificata a cinque riunioni consecutive o per la mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell’anno solare negli organismi nei quali si esercita tale carica.

Le sanzioni sono deliberate singolarmente, o anche cumulativamente, dal Consiglio Generale.

È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio speciale dei Probiviri nel termine di quindici giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Articolo 9 - Cessazione della condizione di socio

La condizione di Socio cessa:

- a. per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 5;
- b. per cessazione dell'attività associativa, dal momento della formale comunicazione;
- c. per il venir meno dei requisiti richiesti dall'articolo 4;
- d. per espulsione nei casi previsti dal precedente articolo.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 5.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente ed immediatamente gli incarichi di rappresentanza esterna, nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno della Federazione.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI FEDERCOSTRUZIONI

Articolo 10 - Organi di Federcostruzioni

Sono organi di Federcostruzioni:

- a. l'Assemblea
- b. il Consiglio Generale
- c. il Presidente
- d. i Vicepresidenti
- e. il Tesoriere
- f. il Collegio dei Revisori contabili
- g. i Proviviri

Le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

Le procedure di funzionamento degli organi collegiali devono risultare atte ad assicurare ai componenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni, precisa conoscenza degli argomenti da trattare nonché - fatte salve particolari esigenze di riservatezza - adeguata documentazione circa gli stessi.

Articolo 11 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai Presidenti delle Federazioni/Associazioni che fanno parte di Federcostruzioni e/o da loro delegati per ognuna di esse, congruamente con la Tabella delle soglie contributive e dei voti assembleari in conformità a quanto definito nell'art. 7.

Possono partecipare all'Assemblea solo i Soci in regola con gli obblighi contributivi. Qualora in corso d'anno si verificasse l'ingresso di uno o più nuovi soci effettivi questi avranno diritto al voto loro spettante conseguentemente alla tabella riponderata.

I soci aggregati di Federcostruzioni e i direttori delle Federazioni/Associazioni partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

Tutte le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, in proprio o per delega.

Ogni organizzazione può affidare a un suo unico rappresentante tutti i voti ad essa spettanti.

Per le elezioni delle cariche sociali è richiesto lo scrutinio segreto.

Articolo 12 - Riunioni e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno ed ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente ovvero la maggioranza del Consiglio Generale ovvero tanti soci effettivi che corrispondano ad almeno un quinto del totale dei voti, in questi ultimi due casi con indicazione dei motivi della convocazione e dei temi proposti per la discussione.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza, a mezzo posta elettronica, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza può essere spedito almeno tre giorni prima con le stesse modalità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

Le riunioni sono valide quando siano presenti, direttamente o per delega, più della metà dei voti.

Ogni Socio effettivo con diritto di voto non può ricevere più di una delega da altro Socio effettivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti direttamente o per delega, salvo quanto previsto dall'art. 25 per le modifiche dello Statuto e dall'art. 26 per lo scioglimento di Federcostruzioni, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

Le deliberazioni concernenti cariche sociali sono prese a scrutinio segreto.

In caso di parità viene attribuito al Presidente il diritto di 1 (uno) voto assembleare.

Le deliberazioni vengono registrate in un verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario della riunione.

Alla riunione sono invitati i Revisori contabili, i Probiviri e i Presidenti o rappresentanti dei soci aggregati senza diritto di voto.

Articolo 13 - Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea, in sede ordinaria:

- a. ratificare la nomina dei Consiglieri del Consiglio Generale in coerenza con l'art. 7;
- b. eleggere il Presidente;
- c. eleggere, contestualmente al Presidente, i Vicepresidenti su indicazione del Presidente di concerto con le rispettive filiere;
- d. eleggere il Tesoriere su proposta del Presidente, tra coloro indicati per ricoprire cariche in rappresentanza di Soci effettivi;

- e. eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
- f. eleggere i Proviviri;
- g. approvare gli indirizzi generali ed il programma di mandato proposti dal Presidente;
- h. determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività di Federcostruzioni;
- i. approvare il bilancio consuntivo;
- j. approvare i criteri di riparto delle quote associative;
- k. approvare i contributi annuali proposti dal Consiglio Generale
- l. riesaminare le domande di adesione non accolte dal Consiglio Generale
- m. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale o dal Presidente su convocazione ex art. 12.

Spetta all'Assemblea, in sede straordinaria:

- n. modificare il presente statuto;
- o. sciogliere Federcostruzioni.

Articolo 14 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale composto esclusivamente da rappresentanti delle Federazioni/Associazioni associate e in coerenza con l'art. 7, è formato da:

- a. il Presidente;
- b. i Vicepresidenti;
- c. i Consiglieri, espressione delle Federazioni e delle Associazioni aderenti che non esprimano già un Vicepresidente;
- d. il Tesoriere, se già non ricopre una carica che ne prevede la partecipazione.

Le cariche di cui ai punti b, c e d devono essere ricoperte dai Presidenti delle Associazioni aderenti o loro delegati con delega permanente congruente con la carica e con incarichi di rappresentanza apicale nell'Associazione di provenienza.

Presidente e Vicepresidenti devono inoltre essere in regola con il principio del doppio inquadramento previsto dal Regolamento Unico per il Sistema confindustriale.

In caso di decadenza dall'incarico nell'Associazione di provenienza la nuova designazione deve essere fatta in modo da assicurare continuità nella presenza nel Consiglio Generale.

Articolo 15 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario, oppure venga richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti e, comunque, almeno quattro volte all'anno.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente di Federcostruzioni mediante avviso spedito a mezzo posta elettronica almeno 10 giorni prima della data della riunione, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell'ordine del

giorno; in caso di urgenza, la convocazione del Consiglio Generale può essere inviata almeno 3 giorni prima a mezzo posta elettronica, contenente le predette indicazioni e il motivo dell'urgenza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano d'età.

Partecipano, senza diritto di voto, i Direttori delle Federazioni/Associazioni socie effettive.

Le riunioni del Consiglio Generale sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Ogni componente del Consiglio Generale (carica individuale non delegabile) ha diritto ad un voto. Per le votazioni concernenti persone si procede a scrutinio segreto.

Le deliberazioni in materia di indirizzo politico e associativo sono prese all'unanimità dei presenti, quelle sull'ordinaria gestione a maggioranza.

Il Presidente può estendere l'invito di volta in volta a soggetti interni o esterni a Federcostruzioni, in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

Articolo 16 - Attribuzioni del Consiglio Generale

Spetta al Consiglio Generale:

- a. nominare la Commissione di designazione del Presidente;
- b. proporre all'Assemblea il Presidente;
- c. curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea;
- d. definire e deliberare la partecipazione e la sottoscrizione di eventuali progetti associativi non previsti nel programma annuale a valere su fondi nazionali, europei, internazionali;
- e. definire e deliberare l'esecuzione di progetti non inseriti nel programma di attività, con budget e modalità di esecuzione e contribuzione specifici e di interesse espresso da almeno due degli associati;
- f. deliberare ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea;
- g. proporre all'Assemblea i criteri di ripartizione e/o aggiornamento della Tabella delle soglie contributive e dei voti assembleari
- h. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- i. approvare, su proposta del Presidente d'intesa con il Tesoriere, il bilancio preventivo insieme al programma di attività annuale
- j. predisporre il bilancio consuntivo e la relativa relazione per sottoporli alla successiva approvazione dell'Assemblea nonché predisporre e autorizzare un eventuale esercizio provvisorio ai sensi del successivo articolo 24;

- k. predisporre i contributi per l'approvazione dell'Assemblea;
- l. adottare le sanzioni;
- m. approvare le domande di adesione;
- n. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
- o. promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita di Federcostruzioni;
- p. nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- q. designare, eleggere e revocare i rappresentanti di Federcostruzioni in organismi esterni;
- r. sovrintendere alla gestione dei fondi;
- s. assumere, in caso di urgenza, deliberazioni che spettano all'Assemblea, la quale deve però ratificarle nella prima riunione utile;
- t. nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale;
- u. deliberare in merito all'adesione ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali.

Articolo 17 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Generale. A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, viene nominata dal Consiglio Generale una Commissione di Designazione composta da 3 (tre) membri con comprovata esperienza associativa estratte a sorte da una lista composta da un rappresentante designato unitariamente da ciascuna filiera di cui all'art. 4, oppure formata dagli ultimi 3 Past President che facciano parte di imprese associate al sistema confindustriale. Il Presidente in carica non può far parte della Commissione di designazione.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotano il consenso della base.

La stessa deve esaurire il suo mandato nei 45 giorni successivi a quello della nomina con ampia discrezionalità di procedura.

La Commissione sottopone al voto del Consiglio Generale le candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 35% dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione il Consiglio Generale, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica quattro anni, scade in occasione dell'Assemblea ordinaria e non è rieleggibile se non per una sola ulteriore volta dopo un intervallo di due mandati.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di Federcostruzioni di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente sovrintende e coordina l'attività del Consiglio Generale.

Per particolari temi di interesse per l'attività della Federazione il Presidente può nominare, dandone notizia al Consiglio generale, fino ad un massimo di tre Esperti, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio Generale senza diritto di voto.

Il Presidente può assumere, in caso di urgenza, deliberazioni che spettano al Consiglio Generale, che devono però essere ratificate nella prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente più anziano d'età.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Articolo 18 - Vicepresidenti e Tesoriere

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza di Federcostruzioni, il Presidente è affiancato dai Vicepresidenti e dal Tesoriere ai quali può conferire deleghe per alcune delle proprie attribuzioni.

Il Vicepresidente più anziano di età assume la funzione di vicario del Presidente in caso di suo impedimento.

Il numero complessivo dei Vicepresidenti e i requisiti contributivi necessari per l'ottenimento della carica sono regolamentati nella Tabella dei contributi associativi e dei voti assembleari indicata all'art. 7.

I Vicepresidenti e il Tesoriere devono essere nelle condizioni associative di cui all'art. 14 del presente Statuto.

Le Filiere di cui all'art.4 dello Statuto composte da una sola Federazione/Associazione socia effettiva indicano ognuna un Vicepresidente.

Le Filiere composte fino a un massimo di quattro organizzazioni socie effettive esprimono fino a due Vicepresidenti, quelle costituite da più di quattro organizzazioni socie effettive ~~ordinarie~~ indicano fino a quattro Vicepresidenti.

I Vicepresidenti ed il Tesoriere durano in carica quattro anni, scadono contemporaneamente al Presidente e sono rieleggibili una sola volta. Nel caso un Vicepresidente venga a mancare durante il mandato, essi sono sostituiti su proposta delle Filiere di appartenenza e restano in carica sino alla scadenza del Presidente. Qualora decadesse la loro designazione nella Filiera da parte della Federazione/Associazione di appartenenza, saranno dalla stessa sostituiti e

l'attribuzione alla carica di Vicepresidente dovrà essere sottoposta a ratifica nella prima assemblea utile. Nel caso di mancanza o dimissioni del Tesoriere si procede come previsto all'art. 13 punto d.

Articolo 19 - Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea ordinaria nell'anno successivo all'elezione del Presidente elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di 3 (tre) Revisori contabili effettivi, nonché 2 (due) supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci della Federazione, in una lista di almeno 7 (sette) candidati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione dell'Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le Associazioni federate.

I Revisori contabili possono essere candidabili anche se sono soggetti esterni al mondo associativo.

Per i candidati espressione del mondo associativo non è richiesto il completo inquadramento e non è necessario ricoprire una posizione con responsabilità aziendale di grado rilevante; sussiste comunque l'incompatibilità assoluta con tutte le cariche della Federazione nonché con la carica di Presidente e di Vicepresidente di altra componente del sistema.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Assume la carica di Presidente dei Revisori contabili il più votato dall'Assemblea.

Ciascun socio può votare per non più di 2 (due) candidati.

Risultano eletti Revisori effettivi i 3 (tre) candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti del Collegio dei Revisori contabili durano in carica al massimo due mandati consecutivi quadriennali. I componenti il Collegio dei Revisori scadono dall'incarico in occasione dell'Assemblea ordinaria di approvazione del Bilancio di esercizio dell'anno successivo all'elezione del Presidente.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

Il Collegio dei Revisori contabili ha facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio Generale per tematiche connesse ai propri compiti.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quello effettivo in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Articolo 20 - Probiviri

L'Assemblea - in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente - elegge, a scrutinio segreto, sei (6) Probiviri, i quali durano in carica quattro anni.

Tre dei sei Probiviri, scelti a rotazione tra i Probiviri eletti nell'Assemblea, costituiscono il Collegio speciale che ha i compiti definiti nel Capo V del Regolamento Unico di Sistema di Confindustria.

I Probiviri scadono in occasione dell'Assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio dell'anno successivo all'elezione del Presidente e durano in carica al massimo due mandati consecutivi quadriennali.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 2 (due) preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione dei Probiviri, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente, Vicepresidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata, nonché con ogni altra carica interna alla Federazione.

Spetta a tre Probiviri costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema federativo e che non si siano potute definire bonariamente.

Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

L'attivazione del Collegio arbitrale richiede da parte del ricorrente il versamento di un deposito cauzionale mediante bonifico bancario su conto corrente della Federazione dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia del bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.

Per le modalità di funzionamento del Collegio speciale e del Collegio arbitrale, le procedure e i termini per la deliberazione dei lodi si rinvia al Regolamento unico di sistema ed al Regolamento di attuazione dello statuto confederale.

Articolo 21 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale viene nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale.

Il Segretario Generale:

- Attua le disposizioni prese dagli Organi Direttivi di Federcostruzioni
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi Direttivi di Federcostruzioni

- è il Segretario degli organi associativi e ne verbalizza le riunioni
- sovrintende al funzionamento della struttura operativa e supporta il Tesoriere e il Presidente nell'amministrazione dei fondi
- garantisce le relazioni con i direttori degli organismi aderenti per la corretta informazione sulle attività di Federcostruzioni
- assicura il coordinamento con le attività delle organizzazioni aderenti

TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI

Articolo 22 - Fondo comune

Il fondo comune è costituito:

- a. dai contributi annuali
- b. dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali precedenti
- c. dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento di Federcostruzioni.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di Federcostruzioni e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

Articolo 23 - Fondi per il Programma di attività e i Progetti

I Fondi per il Programma di attività e i Progetti sono costituiti:

- a. dai contributi per la realizzazione del Programma di attività deliberato congiuntamente al Bilancio di previsione
- b. dai contributi deliberati dal Consiglio Generale per singoli progetti non rientranti nel Programma di attività
- c. dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti a fronte dei singoli progetti.

Con i fondi si provvede alle spese per la realizzazione del Programma di attività e dei singoli progetti come deliberati dagli organi statuari.

I capitoli di spesa relativi ad ogni progetto sono contabilizzati individualmente.

Eventuali eccedenze sono riportate a nuovo su progetti di analoga pertinenza.

I soci che per qualsiasi motivo cessino di far parte di Federcostruzioni prima dell'espletamento dei progetti per i quali hanno versato contributi non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quote a valere sui medesimi.

Articolo 24 - Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il novembre dell'anno deve essere presentato all'Assemblea il bilancio preconsuntivo dell'esercizio in corso per verificare l'andamento economico della Federazione ed il bilancio preventivo dell'anno successivo.

È facoltà del Consiglio Generale autorizzare impegni di spesa, in assenza di un bilancio preventivo approvato, operando in ambito di esercizio provvisorio; in ogni caso l'esercizio provvisorio non potrà superare la durata di sei mesi.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio Generale dovrà redigere il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, insieme alla relazione sulla gestione, entro il successivo mese di giugno.

I bilanci devono essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Il Bilancio consuntivo e la relativa delibera assembleare di approvazione devono essere trasmessi a Confindustria.

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Articolo 25 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea in sede straordinaria.

A tal fine, l'Assemblea è validamente costituita quando vi sia rappresentata la maggioranza dei voti spettanti ai soci effettivi e delibera con il voto favorevole della maggioranza di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.

Le proposte di modifica sono specificatamente indicate nell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria che delibera in merito.

In casi particolari, il Consiglio Generale può sottoporre, con deliberazione motivata, ai Soci effettivi, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Soci medesimi.

Ai Soci che in sede di votazione o di referendum dissentano dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per Posta Elettronica Certificata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dalla scadenza dell'esercizio in corso .

Articolo 26 - Scioglimento

Quando venga domandato lo scioglimento di Federcostruzioni da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, è convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per Posta Elettronica Certificata, delibera validamente con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci effettivi.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce, altresì, la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 27 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo all'insieme della normativa del sistema di Confindustria applicabile ed alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Il presente Statuto entra in vigore dalla data dell'Assemblea di nomina del nuovo Presidente.

Le norme relative al rinnovo delle cariche sociali, relativamente a Presidente, Vicepresidenti, Tesoriere entrano in vigore dalla data di approvazione dello Statuto, fatte salve le procedure già iniziate.

In relazione alle proroghe di mandato intervenute nel periodo Covid e allo scopo di riallineare temporalmente alle prescrizioni statutarie che indicano la necessità di elezione degli organi di garanzia in anni diversi da quello di elezione del Presidente si stabilisce di prorogare il mandato dell'attuale Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori contabili. I Probiviri e i Revisori contabili nell'attuale composizione resteranno in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2025 quando si procederà alla loro elezione secondo quanto previsto dagli articoli 19 e 20 del presente Statuto.

La Commissione di designazione di cui all'art.17 dovrà essere nominata almeno 30 giorni prima dell'Assemblea di nomina degli organi e i suoi lavori dovranno essere svolti in un periodo massimo di 30 giorni. Queste indicazioni sono esclusive per il mandato degli organi che inizia nell'esercizio 2025.